



STATUTO SOCIETARIO

Testo vigente	Modifiche proposte
<p>ARTICOLO 1 Denominazione 1. E' costituita la società a responsabilità limitata denominata "IMMOBILIARE MARCO POLO S.R.L.", interamente partecipata dalla Regione Veneto.</p> <p>ARTICOLO 2 Oggetto sociale 1. Conformemente a quanto previsto dall'art. 4, commi 2, 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016, la società ha come oggetto la gestione dei servizi afferenti il complesso monumentale di Villa Contarini ubicata a Piazzola sul Brenta (PD) e, una volta completata la fusione con la società Rocca di Monselice s.r.l., degli immobili acquistati dalla Regione Veneto in Comune di Monselice in attuazione della Legge Regionale 22 maggio 1981 nr. 25, nonché la gestione e la valorizzazione di eventuali altri beni immobili di proprietà della Regione Veneto ovvero di proprietà di altri eventuali soci.</p> <p>1. bis Le modalità di gestione dei beni afferenti il complesso monumentale di Villa Contarini e di quelli acquisiti ai sensi della L.R. n. 25/1981 sono definite con apposito contratto di servizio stipulato con la Regione del Veneto e da specifici regolamenti approvati dalla Regione del Veneto.</p> <p>2. La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o</p>	<p>ARTICOLO 1 Denominazione 1. E' costituita la società a responsabilità limitata denominata "VENETO EDIFICI MONUMENTALI S.R.L.", interamente partecipata dalla Regione Veneto.</p> <p>ARTICOLO 2 Oggetto sociale 1. Conformemente a quanto previsto dall'art. 4, commi 2, 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016, la società ha come oggetto la gestione dei servizi afferenti il complesso monumentale di Villa Contarini ubicata a Piazzola sul Brenta (PD) e una volta completata la fusione con la società Rocca di Monselice s.r.l., degli immobili acquistati dalla Regione Veneto in Comune di Monselice in attuazione della Legge Regionale 22 maggio 1981 nr. 25, nonché la gestione e la valorizzazione di eventuali altri beni immobili di proprietà della Regione Veneto ovvero di proprietà di altri eventuali soci o di terzi, a condizione che venga rispettato il limite minimo del fatturato effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dalla Regione Veneto e, se presenti, dagli altri soci pubblici che esercitano il controllo analogo, previsto per le società in house dall'art. 16, comma 3, del D.Lgs. 175/2016.</p> <p>1. bis Le modalità di gestione dei beni afferenti il complesso monumentale di Villa Contarini e di quelli acquisiti ai sensi della L.R. n. 25/1981 sono definite con apposito contratto di servizio stipulato con la Regione del Veneto e da specifici regolamenti approvati dalla Regione del Veneto.</p> <p>1. ter La Regione Veneto, al fine di favorire una maggiore conoscenza e una più ampia valorizzazione dei complessi monumentali affidati e per ottimizzarne la fruizione, può incaricare la società dello svolgimento di iniziative di carattere culturale e per l'organizzazione di eventi, anche in collaborazione con soggetti terzi quali centri di studio e ricerca, fondazioni, istituti di cultura e associazioni; a tal fine la società predispone, ad inizio anno, un elenco di proposte da sottoporre ai competenti uffici regionali.</p> <p>2. La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o</p>



connesso al proprio ovvero aventi una funzione strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale nei termini prescritti dagli artt. 4 e 16 d.lgs. n. 175/2016; può rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere, anche reali, anche a favore di terzi.

3. Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, nonché in conformità a quanto stabilito dal d.lgs. n. 175/2016.

4. Ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, la società è tenuta a realizzare almeno l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento di compiti ad essa affidati dall'ente pubblico socio o dagli enti pubblici soci; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sull'attività principale della società.

ARTICOLO 16 Amministrazione della società

1. La gestione della società è affidata ad un amministratore unico nominato dall'assemblea.

1. bis Per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e ove permesso dalla legge, l'assemblea può nominare un organo collegiale composto da tre o cinque componenti in cui almeno un terzo dei componenti dovrà appartenere al genere meno rappresentato.

2. La nomina dell'amministratore unico ovvero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la scelta del modello di amministrazione competono, fintanto che la Regione del Veneto rimane a socio unico, alla Giunta regionale del Veneto, ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile.

3. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

4. Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero amministratore unico e, se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile e dall'art. 11, commi 8 e 14, del d.lgs. n. 175/2016.

5. L'amministratore unico ovvero i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre anni dalla data della nomina, salva diversa disposizione dell'assemblea.

6. La revoca dell'amministratore unico ovvero del componente del Consiglio di Amministrazione può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa; in caso di revoca, nulla è dovuto al componente dell'organo amministrativo revocato, a titolo di

connesso al proprio ovvero aventi una funzione strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale nei termini prescritti dagli artt. 4 e 16 d.lgs. n. 175/2016; può rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere, anche reali, anche a favore di terzi.

3. Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, nonché in conformità a quanto stabilito dal d.lgs. n. 175/2016.

4. Ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, la società è tenuta a realizzare almeno l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento di compiti ad essa affidati dall'ente pubblico socio o dagli enti pubblici soci; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sull'attività principale della società.

ARTICOLO 16 Amministrazione della società

1. La gestione della società è affidata ad un amministratore unico nominato dall'assemblea.

1. bis Per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e ove permesso dalla legge, l'assemblea può nominare un organo collegiale composto da tre o cinque componenti in cui almeno un terzo dei componenti dovrà appartenere al genere meno rappresentato.

2. La nomina dell'amministratore unico ovvero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la scelta del modello di amministrazione competono, fintanto che la Regione del Veneto rimane a socio unico, alla Giunta regionale del Veneto, ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile.

3. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

4. Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero amministratore unico e, se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile e dall'art. 11, commi 8 e 14, del d.lgs. n. 175/2016.

5. L'amministratore unico ovvero i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre anni dalla data della nomina, salva diversa disposizione dell'assemblea.

6. La revoca dell'amministratore unico ovvero del componente del Consiglio di Amministrazione può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa; in caso di revoca, nulla è dovuto al componente dell'organo amministrativo revocato, a titolo di



718b1267



<p>risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione come accettazione di quanto previsto dal presente statuto e pertanto come rinuncia all'eventuale diritto al risarcimento del danno provocato dalla revoca senza giusta causa.</p> <p>7. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il proprio Presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione non sia attribuita a uno dei componenti dell'organo amministrativo all'atto della sua nomina; con le medesime modalità può essere nominato un vice presidente cui sono attribuiti esclusivamente i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. Il consiglio di amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove previamente autorizzate dall'assemblea.</p> <p>8. Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano tempestivamente fornite a tutti i consiglieri; coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.</p> <p>9. I componenti dell'organo amministrativo sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.</p> <p>10. Se cessa dalla carica anche solo uno dei componenti dell'organo amministrativo, l'intero organo amministrativo decade e i soci devono provvedere alla sua integrale sostituzione.</p> <p>11. Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio, nei limiti previsti dalla LR 39/2013.</p> <p>12. L'assemblea può assegnare, all'atto della nomina, un compenso ai componenti dell'organo amministrativo in misura conforme a quanto stabilito dall'art. 11, commi 6 e 7, d.lgs. n. 175/2016 e nei limiti previsti dalla LR 39/2013.</p> <p>13. Si applicano ai componenti dell'organo amministrativo il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice Civile, salvo espressa deroga.</p> <p>14. Per quanto non diversamente disposto dal presente statuto, all'organo amministrativo si applicano le norme in tema di amministrazione di cui al paragrafo 2 della sezione IV bis del Capo V</p>	<p>risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione come accettazione di quanto previsto dal presente statuto e pertanto come rinuncia all'eventuale diritto al risarcimento del danno provocato dalla revoca senza giusta causa.</p> <p>7. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il proprio Presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione non sia attribuita a uno dei componenti dell'organo amministrativo all'atto della sua nomina; con le medesime modalità può essere nominato un vice presidente cui sono attribuiti esclusivamente i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. Il consiglio di amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove previamente autorizzate dall'assemblea.</p> <p>8. Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano tempestivamente fornite a tutti i consiglieri; coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.</p> <p>9. I componenti dell'organo amministrativo sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.</p> <p>10. Se cessa dalla carica anche solo uno dei componenti dell'organo amministrativo, l'intero organo amministrativo decade e i soci devono provvedere alla sua integrale sostituzione.</p> <p>11. Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio, nei limiti previsti dalla LR 39/2013.</p> <p>12. L'assemblea può assegnare, all'atto della nomina, un compenso ai componenti dell'organo amministrativo in misura conforme a quanto stabilito dall'art. 11, commi 6 e 7, d.lgs. n. 175/2016 e nei limiti previsti dalla LR 39/2013.</p> <p>13. Si applicano ai componenti dell'organo amministrativo il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice Civile, salvo espressa deroga.</p> <p>14. Per quanto non diversamente disposto dal presente statuto, all'organo amministrativo si applicano le norme in tema di amministrazione di</p>
---	---



718b1267



<p>del Titolo V del Libro V del Codice Civile e del d.lgs. n. 175/2016.</p> <p>ARTICOLO 21 Organo di controllo o revisore</p> <p>1. L'assemblea nomina su designazione della Giunta regionale il Collegio Sindacale ovvero un revisore, che dovrà essere iscritto nell'apposito registro dei revisori legali, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 175/2016, e all'atto della nomina ne determina il relativo compenso.</p> <p>2. Il Collegio Sindacale ovvero il revisore durano in carica tre esercizi finanziari e sono rieleggibili.</p> <p>3. In caso di nomina del Collegio Sindacale, esso svolgerà anche le funzioni di controllo contabile, e tutti i suoi componenti dovranno essere iscritti nel registro dei revisori legali ed almeno un terzo dovrà appartenere al genere meno rappresentato.</p>	<p>cui al paragrafo 2 della sezione IV bis del Capo V del Titolo V del Libro V del Codice Civile e del d.lgs. n. 175/2016.</p> <p>ARTICOLO 21 Organo di controllo o revisore</p> <p>1. L'assemblea nomina su designazione della Giunta regionale il Collegio Sindacale o il sindaco unico ovvero un revisore, che dovrà essere iscritto nell'apposito registro dei revisori legali, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 175/2016 che durano in carica tre esercizi finanziari e sono rieleggibili, e all'atto della nomina ne determina il relativo compenso.</p> <p>2. Tutti i componenti del Collegio Sindacale, il sindaco unico e il revisore dovranno essere iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.</p> <p>3. In caso di nomina del Collegio Sindacale o del sindaco unico, l'organo svolgerà anche la revisione legale dei conti.</p> <p>4. Ove nominato, il Collegio Sindacale sarà composto di tre componenti effettivi, tra cui il Presidente dell'organo, e di due supplenti e dovrà avere un componente effettivo e un supplente appartenenti al genere meno rappresentato.</p>
---	---



718b1267

